

Dichiarazioni sui requisiti di ammissibilità e impegni

il sottoscritto	
codice fiscale	
in qualità di	
dell'impresa	
indirizzo sede legale	
codice fiscale (o identificativo fiscale estero)	

- a corredo dell'istanza di contributo presentata ai sensi della **LR 12/2016, art. 64** e della DGR 115/2022 per **attività di agenzie di viaggio e tour operator** finalizzate ad incrementare ingresso e permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato

dichiara

- i. di aver preso visione del Regolamento DPR 115/2022 e del bando, nonché della documentazione della domanda e degli allegati alla stessa e di assumersi la responsabilità dei dati in essa contenuti;
- ii. di aver preso visione della nota informativa, pubblicata sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate alla linea contributiva, recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli artt. 7 della L. 241/1990 e 14 della LR 7/2000;
- iii. di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, pubblicata sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate alla linea contributiva, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- iv. di impegnarsi a conservare la documentazione correlata alla domanda, presso i propri uffici, per un periodo di almeno 10 anni dalla data di presentazione della domanda stessa, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 44 della LR 7/2000;
- v. di impegnarsi a consentire ed agevolare ispezioni e controlli ai sensi dell'art. 44 della LR 7/2000;
- vi. di impegnarsi ad utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni con l'Amministrazione regionale e con CATT FVG, laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite procedura informatica;
- vii. solo se richiesto il contributo di cui all'art. 5, c. 1, lett. c): che il numero presunto di biglietti emessi o da emettere per passeggeri in partenza o in arrivo all'aeroporto di Ronchi dei Legionari è pari a

dichiara

(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - art. 47 DPR 445/2000)

- consapevole delle **responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci** e della conseguente **decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000,

- preso atto che il Regolamento 1407/13 consente la concessione di incentivi de minimis entro il tetto di **euro 200.000 nell'ultimo triennio fiscale** a favore della cosiddetta "**impresa unica**", cioè all'impresa richiedente assieme a tutte le imprese nazionali legate ad essa, a monte o a valle, anche per il tramite di altre imprese, da un rapporto di collegamento (controllo), tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

- tenuto conto che ai fini della verifica delle **relazioni di cui alle suddette lettere a) e b) valgono le visure del Registro Nazionale Aiuti**, con riferimento sia ai collegamenti fra imprese come risultanti dal Registro Imprese, sia agli aiuti ivi registrati per ogni impresa⁽¹⁾;

- 1) ai soli fini dell'acquisizione delle **relazioni di cui alle suddette lett. c) e d)**: (*seleziona con "x"*)

- che, a monte o a valle, i soggetti elencati nella tabella sottoriportata:
- esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'impresa richiedente in virtù di un **contratto** concluso con la richiedente o di una **clausola dello statuto** della richiedente;
 - e/o controllano o sono controllati, in virtù di un **accordo** stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente

n.	denominazione	codice fiscale
----	---------------	----------------

Dichiarazioni sui requisiti di ammissibilità e impegni

a)		
b)		
c)		
d)		
e)		

che l'impresa non ha alcune delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto con alcuna altra impresa

2) ai fini di tener conto degli aiuti concessi ad imprese incorse in vicende di fusioni o acquisizioni non rilevabili dal RNA, che l'impresa, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti: *(seleziona con "x")*

non è incorsa in fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda

è incorsa in fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda e gli aiuti in regime «de minimis» ricevuti dalle imprese coinvolte nelle predette vicende e diventati riferibili all'impresa rappresentata a seguito di dette vicende sono i seguenti:

n.	denominazione impresa a cui è stato concesso il "de minimis"	CF impresa a cui è stato concesso il "de minimis"	vicenda intercorsa ⁽²⁾	importo aiuto da imputare all'impresa ⁽³⁾ richiedente
a)				
b)				
c)				
d)				
e)				

3) che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa si conclude annualmente il:

Eventuali note:

Firma del titolare/legale rappresentante dell'impresa
(con firma digitale qualificata o con firma autografa)

Allegato: **DOCUMENTO DI IDENTITÀ** se la sottoscrizione viene apposta con firma autografa

(1) Si invita a visionare la sezione Trasparenza del Registro Nazionale Aiuti RNA
<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

(2) indicare la vicenda intercorsa, vale a dire fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d'azienda.

(3) per l'importo da indicare vedi foglio *istruzioni de minimis* del presente file (Sez. B).

Istruzioni per la compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per i contributi «de minimis»

Con l'art. 52 della Legge 234/2012 è stato istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato - **RNA** - al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale nella materia di aiuti di Stato relativa ai settori diversi da quello agricolo, forestale, delle zone rurali, della pesca e dell'acquacoltura. Tra il RNA e i sistemi informativi dei predetti settori specifici di aiuti (SIAN e SIPA), nonché il Registro delle Imprese, esiste un sistema di interoperabilità ed integrazione.

Il RNA opera dal 12/8/2017. Da tale data tutte le Amministrazioni che concedono o gestiscono misure di aiuto, siano esse in «de minimis», in esenzione o notificate, sono tenute a registrarle nel RNA unitamente agli aiuti individuali prima della concessione degli stessi (Decreto MISE n. 115/2017).

Conseguentemente, dal 13/8/2020 il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» non è più tenuto a sottoscrivere una dichiarazione che attesti l'ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Dato, però, che ai fini dell'applicazione dei Regolamenti «de minimis», le Amministrazioni sono tenute a verificare – prima di procedere alla concessione dell'aiuto «de minimis» - una serie di informazioni che non sono contenute nel RNA o che vi sono contenute solo parzialmente, **il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto rimane tenuto a sottoscrivere una dichiarazione** – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti dette informazioni.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti (triennio di riferimento), **non vengano superati i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento. Un'impresa, infatti, può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «de minimis» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento. Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, con eventuale riduzione dell'importo dell'aiuto concesso, l'Amministrazione terrà in considerazione l'importo inferiore effettivamente ricevuto, a condizione che detto importo sia stato registrato nel RNA. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo e la relativa registrazione in RNA, verrà considerato solo l'importo concesso.**

Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, *"le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria"*. Ne consegue che, nel calcolo del massimale disponibile dell'impresa candidata a ricevere un aiuto «de minimis», si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all' "impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Rispetto del massimale

Periodo di riferimento

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per "esercizio finanziario" si intende **l'anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'«impresa unica» abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'«impresa unica».

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda: quali agevolazioni indicare?

Il Regolamento «de minimis» n. 1407/2013 detta specifiche prescrizioni in merito al conteggio degli aiuti «de minimis» in caso di fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di rami d'azienda. Per tale ragione, le informazioni connesse alle predette vicende vengono acquisite dall'Amministrazione preposta mediante dichiarazione dell'impresa richiedente in quanto non ricavabili dal RNA.

Nella tabella al punto 2 della dichiarazione vanno, pertanto, indicati gli aiuti già registrati in RNA/SIAN/SIPA che, a seguito di una fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d'azienda, sono diventati aiuti «de minimis» da computare o da non più computare nel massimale della richiedente. Gli aiuti già registrati sono visionabili accedendo alla "Sezione trasparenza" disponibile ai seguenti link:

-RNA: https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza > gli aiuti individuali

-SIAN e SIPA: <https://www.sian.it/GestioneTrasparenza> > ricerca concessioni

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art. 3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

Conseguentemente la tabella al punto 2 del modulo andrà compilata inserendo il «de minimis» ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell'anno 2020

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in de minimis nell'anno 2020

Nell'anno 2021 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2021 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo «de minimis» nel 2022, dovrà nuovamente dichiarare gli aiuti ricevuti dalle imprese A e B (100.000€) che l'Amministrazione procedente sommerà agli aiuti «de minimis» registrati nel RNA a nome dell'impresa (A+B), nel nostro esempio i 70.000€ ricevuti nel 2021. Nel 2022, quindi, l'impresa (A+B) risulterà aver ricevuto, complessivamente, 170.000€ e potrà ottenere un nuovo «de minimis» di importo pari o inferiore a 30.000€ (200.000€-170.000€).

La tabella al punto 2 del modulo andrebbe, quindi, compilata come nel seguente esempio sia nell'anno 2021 che nell'anno 2022:

n.	denominazione impresa a cui è stato concesso il "de minimis"	CF impresa a cui è stato concesso il "de minimis"	codice COR identificativo dell'aiuto	vicenda intercorsa	importo aiuto da imputare all'impresa rappresentata
a)	impresa A	FRGXYZ74T07L483Y	3558518	fusione	80.000,00
b)	impresa B srl	94104320307	1558520	fusione	20.000,00

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art. 3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «de minimis» ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. Pertanto nella tabella al punto 2 del modulo vanno indicati gli aiuti «de minimis» che l'impresa rappresentata - che origina da un'operazione di scissione - ha "ereditato" in quanto ha acquisito le attività che hanno beneficiato dell'aiuto in questione a suo tempo concesso all'impresa originaria. In alternativa, se tale calcolo non è possibile, va indicato il valore dell'aiuto in proporzione al valore del capitale investito.

Esempio 1

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell'anno 2020 per l'attività Y

Nell'anno 2021 l'impresa A si scinde nelle imprese B e C. L'impresa B eredita l'attività Y

Nell'anno 2021 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo «de minimis». L'impresa B dovrà dichiarare l'aiuto ricevuto dall'impresa A come interamente imputabile ad essa. La tabella al punto 2 del modulo andrà quindi compilata come segue:

n.	denominazione impresa a cui è stato concesso il "de minimis"	CF impresa a cui è stato concesso il "de minimis"	codice COR identificativo dell'aiuto	vicenda intercorsa	importo aiuto da imputare all'impresa rappresentata
a)	impresa A	FRGXYZ74T07L483Y	3558518	scissione	80.000,00

Se fosse, invece, l'impresa C a voler fare domanda per un nuovo «de minimis» nell'anno 2021, nella tabella al punto 2 non dovrebbe indicare nessun aiuto.

Esempio 2

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell'anno 2020

Nell'anno 2021 l'impresa A si scinde nelle imprese B e C

Nell'anno 2021 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo «de minimis». Dato che non è possibile attribuire l'aiuto «de minimis» ricevuto dall'impresa A nel 2020 interamente ad una sola delle due imprese nate da essa (vale a dire le imprese B e C), l'impresa B dovrà dichiarare parte di detto aiuto come imputabile ad essa. L'individuazione dell'ammontare va effettuata ripartendo detto aiuto «de minimis» ricevuto dall'impresa A nel 2020 proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. Supponendo che l'importo dell'aiuto vada attribuito per 50.000€ all'impresa B, la tabella al punto 2 del modulo andrà quindi compilata come segue:

n.	denominazione impresa a cui è stato concesso il "de minimis"	CF impresa a cui è stato concesso il "de minimis"	codice COR identificativo dell'aiuto	vicenda intercorsa	importo aiuto da imputare all'impresa rappresentata
a)	impresa A	FRGXYZ74T07L483Y	3558518	scissione	50.000,00

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un **trasferimento di un ramo d'azienda** che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del «de minimis» in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto «de minimis» era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto «de minimis» imputato al ramo ceduto.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell'anno 2020

Nell'anno 2021 l'impresa A cede il ramo d'azienda all'impresa B. Il «de minimis» ricevuto dall'impresa A nel 2020 è imputabile al ramo d'azienda ceduto

Nell'anno 2021 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo «de minimis». L'impresa B dovrà dichiarare l'aiuto ricevuto dall'impresa A come interamente imputabile ad essa. La tabella al punto 2 del modulo andrà quindi compilata come segue:

n.	denominazione impresa a cui è stato concesso il "de minimis"	CF impresa a cui è stato concesso il "de minimis"	codice COR identificativo dell'aiuto	vicenda intercorsa	importo aiuto da imputare all'impresa rappresentata
a)	impresa A	FRGXYZ74T07L483Y	3558518	cessione ramo azienda	80.000,00

Se, invece, nell'anno 2021 fosse l'impresa A a voler fare domanda per un nuovo «de minimis», detta impresa A potrà dedurre l'aiuto ricevuto nel 2020. La tabella al punto 2 del modulo andrà, quindi, compilata come segue:

n.	denominazione impresa a cui è stato concesso il "de minimis"	CF impresa a cui è stato concesso il "de minimis"	codice COR identificativo dell'aiuto	vicenda intercorsa	importo aiuto da imputare all'impresa rappresentata
a)	impresa A	FRGXYZ74T07L483Y	3558518	cessione ramo azienda	0,00

Aiuti automatici e semi-automatici

Ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 115/2017, gli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione (cd. **aiuti automatici**) o di autorizzazione alla fruizione (cd. **aiuti semi-automatici**), comunque denominati, si intendono concessi e sono registrati nel RNA nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario.

Gli **aiuti fiscali** che rientrano nella casistica sopra descritta dei cd. aiuti automatici si intendono invece concessi e sono registrati nel RNA, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

Per il calcolo del cumulo degli aiuti «de minimis», il RNA utilizza quale **data di concessione** dei cd. aiuti automatici e semi-automatici **quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto**.

La registrazione dei cd. aiuti automatici e semi-automatici è effettuata dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dall'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero dagli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione dei cd. aiuti automatici.

Il 2020 è la prima annualità nella quale i cd. aiuti automatici e semi-automatici vengono registrati in RNA. Pertanto, il 2020 è l'anno in cui vengono registrati in RNA e si considerano concessi i cd. aiuti automatici e semi-automatici fruiti dal beneficiario nel 2019 nonché gli aiuti fiscali di cui l'impresa ha beneficiato nel 2018 ed esposto nella dichiarazione fiscale 2019.

Come ricordato in premessa, gli aiuti «de minimis» sono tali quando vengono concessi ad una stessa impresa unica in un determinato arco di tempo senza superare un importo prestabilito (massimale). Conseguentemente l'art. 10 del D.M. n. 115/2017 prevede, al comma 4, che l'**impossibilità di registrazione** degli aiuti «de minimis» **per effetto del superamento del massimale pertinente** in relazione alla tipologia di aiuto «de minimis» **determina l'illegittimità della fruizione** [massimali: Reg. n. 1407/2013 (generale) 200 000 € (100 000 € per il trasporto merci su strada conto terzi); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo) 25 000 €; Reg. n. 717/ 2014 (pesca) 30 000 €; Reg. n. 360/2012 (SIEG) 500 000 €]

È necessario, quindi, che le imprese tengano in debita evidenza gli aiuti cd. automatici (tra cui quelli fiscali in particolare) e semi-automatici di cui abbiano già beneficiato, ma non ancora registrati in RNA, al fine di non richiedere aiuti «de minimis» in misura superiore al massimale effettivamente disponibile.